

# INFORMAZIENDA

Evidenza delle principali novità intervenute nel mese per la  
conduzione aziendale informata ed aggiornata

Servizio a cura di

STUDIO CIMINO

**CONSULENTE DEL LAVORO**

RISERVATO ALLE AZIENDE ASSISTITE

*Lavoro*  
*Fisco*  
*Economia*  
*Giurisprudenza*

*Maggio 2015*

*Lavoro*



## Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego

A decorrere dal 1 maggio 2015 viene istituita una nuova indennità mensile di disoccupazione, denominata NASPI (Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego), che ha la funzione di fornire un sostegno al reddito ai lavoratori subordinati che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione. Va a sostituire le vecchie fattispecie, Aspi e mini Aspi, con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° maggio 2015. La nuova disoccupazione viene riconosciuta ai lavoratori che hanno perduto involontariamente la propria occupazione e che abbiano tutti e tre i seguenti requisiti:

- siano in stato di disoccupazione (ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni);
- possano far valere, nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, almeno tredici settimane di contribuzione;
- possano far valere trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione.

Sono esclusi dalla nuova NASPI:

- dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni.
- operai agricoli a tempo determinato o indeterminato. La NASPI è rapportata alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni, divisa per il numero di settimane di contribuzione e moltiplicata per 4,33. Nei casi in cui la retribuzione mensile sia pari o inferiore - nell'anno 2015 - all'importo di 1.195 euro (rivalutato annualmente sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo intercorsa nell'anno precedente), la nuova disoccupazione è pari al 75 per cento della retribuzione mensile. Nei casi in cui la retribuzione mensile sia superiore all'importo di cui sopra, l'indennità è pari al 75 per cento del predetto importo incrementato di una somma pari al 25 per cento della differenza tra la retribuzione mensile e il predetto importo stesso. Non può in ogni caso superare nel 2015 l'importo mensile massimo di 1.300 euro, rivalutato annualmente sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo. L'indennità viene erogata (mensilmente) per la metà delle settimane retribuite negli ultimi 4 anni precedenti il licenziamento quindi se la persona ha lavorato in modo ininterrotto può avere l'indennità per 24 mesi (indipendentemente dall'età anagrafica che invece contava per l'Aspi) invece che per 16 (per l'Aspi agli over 55 nel 2015). La durata massima di fruizione della Naspi scende però a 18 mesi a inizio 2017. I lavoratori stagionali, in assenza di correzioni, dovrebbero avere quindi l'indennità per un numero di mesi inferiore rispetto all'Aspi. La domanda va presentata entro il termine di decadenza di sessantotto giorni dalla cessazione dell'ultimo rapporto di lavoro - in via telematica all'Inps. Il trattamento spetta a decorrere dall'ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro o, qualora la domanda sia presentata successivamente a tale data, dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda. Per vedersi erogato l'assegno è tuttavia necessario partecipare con regolarità a:
  - iniziative di attivazione lavorativa
  - percorsi di riqualificazione professionale proposti dai Servizi competenti.

## Lavoro minorile, in Italia il fenomeno riguarda 340mila preadolescenti

*A rivelarlo è una ricerca curata dall'associazione Bruno Trentin e da Save the Children, che sottolinea come il contributo dei baby lavoratori di età compresa tra i 12 e i 15 anni sia prevalentemente a sostegno delle attività dei genitori, soprattutto in ambito domestico e nelle piccole e micro imprese*

In Italia sono circa 340mila i giovani di età compresa tra i 12 e i 15 anni coinvolti in attività lavorative, prevalentemente a sostegno delle proprie famiglie. A rivelarlo è la ricerca "Game over. Il lavoro minorile in Italia", curata dall'associazione Bruno Trentin e da Save the Children.

**Il 41% è impiegato in imprese a conduzione familiare.** Nella maggior parte dei casi, i baby lavoratori in età preadolescenziale aiutano i genitori nelle loro attività professionali, nell'ambito di piccole e piccolissime imprese a gestione familiare (41%), oppure sostenendoli nei lavori di casa (30%). Il restante 29% si distribuisce invece in misura equivalente tra chi lavora nella cerchia di parenti e amici e chi per altre persone. Si tratta, comunque, di dati da leggere nel contesto di un'economia avanzata come quella italiana. "Non ci troviamo davanti a baby lavoratori impiegati in lavori lontani dalle società evolute – spiega infatti Anna Teselli, ricercatrice nell'area welfare e diritti di cittadinanza e responsabile dell'Osservatorio sul lavoro minorile – ma di giovanissimi impegnati a contribuire a mandare avanti l'azienda di famiglia oppure a servire, fino a tardi, tra i tavoli dei ristoranti".

**Tra i settori di attività predomina la ristorazione.** La distribuzione per settori predomina proprio la ristorazione, che assorbe il 27,7% delle attività, seguita dalla vendita (comprese quelle ambulanti) con il 17,2% e dall'artigianato, con il 15%. La lista include inoltre baby sitting e attività con bambini (4,3%), lavoretti di ufficio (4,2%) e impegni nei cantieri (1,9%). L'indagine sottolinea anche che tra i 14-15enni che lavorano uno su cinque (quasi 55mila) svolge un'attività di tipo continuativo, soprattutto in ambito familiare. I lavori continuativi coinvolgono i minori per almeno tre mesi all'anno, almeno una volta a settimana e per almeno due ore al giorno.

**Il problema della sicurezza è sottovalutato.** Uno dei dati più interessanti emersi dalla ricerca è quello che riguarda la percezione del rischio da parte dei giovani lavoratori rispetto all'attività che svolgono. "Per l'83,9% dei minori che lavorano – sottolinea a questo proposito Teselli – il lavoro non è pericoloso e solo il 14% lo indica come un po' pericoloso", a dimostrazione del fatto che il problema della sicurezza è sottovalutato dai baby lavoratori. Il profilo tracciato dall'indagine, infatti, è quello di giovani che lavorano in fasce orarie serali o notturne, svolgono un lavoro continuativo e hanno poco tempo libero per riposare e divertirsi con gli amici, tutte condizioni che possono favorire il verificarsi di situazioni di potenziale rischio.

**L'antidoto più efficace è l'istruzione.** Il rapporto con la scuola e l'istruzione è un altro degli aspetti approfonditi dalla ricerca. Nonostante la legge italiana preveda l'obbligo di istruzione nella fascia di età compresa tra i 6 e i 16 anni, dall'analisi condotta dall'associazione Bruno Trentin e da Save the Children emerge infatti che spesso i giovani interrompono gli studi per lavorare e che le bocciature sono più frequenti tra i minori con esperienze di lavoro. Di qui la decisione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (Ilo) di dedicare la prossima Giornata mondiale contro il lavoro minorile del 12 giugno proprio all'istruzione obbligatoria e di qualità, che rappresenta uno degli strumenti più efficaci per contrastare il fenomeno.

**Nuova procedura di rilascio on-line del DURC**

Contribuire a rendere più semplice la vita delle imprese italiane, facendo loro risparmiare tempo e denaro. È questo l'obiettivo della nuova procedura di rilascio on-line del Durc, il documento unico di regolarità contributiva, resa possibile dall'impegno congiunto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, dell'Inps, dell'Inail e delle Casse Edili per la completa informatizzazione delle attuali procedure e la creazione di collegamenti tra le diverse banche dati. Caratteristiche, modalità di funzionamento e tempi di avvio della nuova procedura sono stati illustrati nel corso di una conferenza stampa tenuta il 21 maggio alla presenza del Ministro Giuliano Poletti e dei rappresentanti degli istituti che hanno contribuito alla realizzazione dell'iniziativa. Grazie alla nuova procedura, che sarà operativa a partire dal prossimo 1° luglio, basterà un semplice clic per ottenere, in tempo reale, una certificazione di regolarità contributiva che, peraltro, avrà una validità di 120 giorni e potrà essere utilizzata per ogni finalità richiesta dalla legge (erogazione di sovvenzioni, contributi ecc., nell'ambito delle procedure di appalto e nei lavori privati dell'edilizia, rilascio attestazione SOA) senza bisogno di richiederne ogni volta una nuova. Sarà inoltre possibile utilizzare un DURC ancora valido, sebbene richiesto da altri soggetti, scaricabile liberamente da internet. All'attività comune degli enti coinvolti ha fatto seguito un periodo di sperimentazione del nuovo sistema informatico. Al fine di garantirne la massima affidabilità, i test proseguiranno sino alla entrata in vigore del decreto che regola il DURC on-line, la cui pubblicazione è prevista per i primi giorni di giugno. I vantaggi della nuova procedura saranno numerosi. Ad oggi, una impresa regolare sotto il profilo contributivo sa di dover attendere anche 1 mese per ottenere un certificato che dimostri la regolarità della propria posizione, attraverso una procedura talvolta complessa che, non a caso, è spesso delegata ad intermediari. Da luglio le imprese potranno accedere all'archivio degli Istituti e delle Casse edili per ottenere un DURC in formato .pdf in tempo reale da stampare in azienda. Qualora siano riscontrate carenze contributive, entro 72 ore verranno comunicate all'interessato le cause dell'irregolarità e saranno poi sufficienti pochissimi giorni per regolarizzare la propria posizione ed ottenere il certificato. Importanti saranno poi i risparmi sia per le Amministrazioni ed i soggetti tenuti al rilascio del Durc sia per le imprese.

- risparmi per le PP.AA.: la verifica della regolarità delle imprese appaltatrici sarà possibile in tempi brevissimi con forti risparmi sull'utilizzo del personale adibito a tale attività ed ai tempi di gestione degli appalti e dei pagamenti
- risparmi per i soggetti tenuti al rilascio del DURC: grazie alla informatizzazione delle procedure, INPS, INAIL e Casse edili avranno risparmi sull'utilizzo del personale adibito alla verifica della regolarità contributiva
- risparmi per le aziende: anche le aziende potranno ottenere vantaggi sia con riferimento al tempo speso dal proprio personale nelle pratiche di rilascio del DURC – che, in quanto fortemente semplificate (basta un "click"), potranno essere svolte anche senza l'ausilio di intermediari – sia in relazione ad una maggiore speditezza dell'amministrazione

Il risparmio per le pubbliche amministrazioni è rappresentato dal costo orario del personale addetto a tale attività. Considerati gli oltre 5 milioni e 200 mila DURC rilasciati ogni anno e calcolando prudenzialmente un'ora di lavoro per il rilascio di un singolo DURC, è possibile preventivare un risparmio di oltre 80 milioni di euro (5.200.000 x € 16 - costo orario medio lordo di un dipendente pubblico).

Il risparmio per le imprese è rappresentato anch'esso dai costi medi del personale addetto o degli intermediari. I risparmi possono superare, molto prudenzialmente, i 25 milioni di euro.

La nuova procedura di rilascio del DURC costituisce quindi un importante passo avanti verso la modernizzazione dei rapporti con i cittadini e le imprese, in linea con gli obiettivi del Governo per una riforma della pubblica amministrazione nel segno dell'efficienza e del risparmio.



## Sul sito internet Equitalia possibile segnalare eventuali disservizi

“Aiutaci a migliorare il servizio” è il nuovo canale di dialogo che da lunedì 4 maggio è disponibile nell’area “Contatti” del sito internet [www.gruppoequitalia.it](http://www.gruppoequitalia.it). I contribuenti potranno segnalare eventuali aree di miglioramento da apportare ai servizi disponibili agli sportelli di Equitalia, come ad esempio tempi di attesa, rispetto degli orari, erogazione del servizio, funzionamento del codometro, disponibilità della modulistica ecc.

L’obiettivo del nuovo servizio online è quello di dare voce ai contribuenti e di raccogliere suggerimenti e indicazioni per supportare l’attività allo sportello e definire gli eventuali interventi migliorativi. Il nuovo canale di contatto si aggiunge agli altri servizi già oggi disponibili sul sito di Equitalia. Direttamente da casa è possibile verificare la propria situazione debitoria attraverso il servizio “estratto conto”, effettuare pagamenti con carta di credito, scrivere al Servizio contribuenti, richiedere un piano di rateazione per debiti fino a 50 mila euro, inviare una richiesta di sospensione della riscossione, trovare lo sportello più vicino, scaricare la modulistica e altro ancora. Per chi non ha dimestichezza con internet, è attivo 24 ore su 24 il numero verde 800.178.078 (gratuito da rete fissa) oppure il numero +39 02.3679.3679 (a pagamento da cellulare e estero) con servizio operatore dal lunedì al venerdì, dalle ore 8 alle ore 18.



## Contenzioso tributario 2014: continua il calo dei ricorsi (-7%)

*Il 68% delle sentenze divenute definitive nel 2014 in materia di imposte dirette, Iva, Irap, imposta di registro ed altri tributi indiretti è risultato favorevole all’Agenzia delle entrate, con un incremento del 3% rispetto al 2013.*

Il 68% delle sentenze divenute definitive nel 2014 in materia di imposte dirette, Iva, Irap, imposta di registro ed altri tributi indiretti è risultato favorevole all’Agenzia delle entrate, con un incremento del 3% rispetto al 2013. Continua il trend positivo per quanto riguarda il numero dei ricorsi presentati dai contribuenti in primo grado, che nel 2014 è sceso del 7% rispetto a quelli presentati nell’anno precedente. In totale, i nuovi ricorsi del 2014 sono stati 90mila contro i 171mila del 2011, anno di introduzione dell’istituto della mediazione tributaria, con un calo di quasi la metà (-47,5%). Inoltre, su 97mila istanze di mediazione, più di 52mila (pari al 54%) sono state definite positivamente, vale a dire senza la successiva instaurazione del giudizio. Questi alcuni dei dati contenuti nel Book della mediazione e del contenzioso, pubblicato sul sito [www.agenziaentrate.it](http://www.agenziaentrate.it), in cui viene presentato il bilancio 2014 delle attività svolte dalle Entrate in questo settore.

**Indici di vittoria, numerico e per valore** – In generale, nel 2014, all’Agenzia è stata data ragione nel 68% dei giudizi conclusi con sentenza definitiva. Nel dettaglio dei vari gradi di giudizio, l’Agenzia ha ottenuto esiti favorevoli nel 71,4% dei casi in Commissione tributaria provinciale (Ctp), nel 57,9% in Commissione tributaria regionale (Ctr) e nel 73,6% in Cassazione; quest’ultima percentuale sale quando a ricorrere in Cassazione è il contribuente: in questi casi il contribuente perde nove volte su dieci (89,4%). Per quanto riguarda l’indice di

vittoria per valore, relativo agli importi decisi dai giudici a favore delle Entrate rispetto a quelli contestati dai contribuenti, invece, la percentuale dell'anno è stata del 75%.

**Il calo dei ricorsi tocca quota meno 7%** – Rispetto all'anno precedente, i ricorsi depositati nel 2014 nei tre gradi di giudizio sono scesi da 149mila a quasi 139mila (-7%). In particolare, i ricorsi presentati in Ctp sono scesi dell'11%, confermando il trend degli ultimi tre anni. Nel complesso, il numero dei ricorsi presentati nel 2014 è stato pari a 90mila in Ctp, 40mila in Ctr e 9mila in Cassazione.

**La mediazione prende il largo** – Nel corso del 2014 sono state presentate 113mila istanze di mediazione, comprese quelle inammissibili o improponibili. Delle 97mila istanze risultate ammissibili, più di 52mila (pari al 54%) sono state definite positivamente evitando l'instaurazione del giudizio. La riduzione del contenzioso registrata nel 2014 risulta ancora più marcata se si analizzano le liti sotto i 20mila euro, che si sono ridotte di quasi il 60% rispetto all'anno di introduzione della mediazione tributaria (2011). Questo risultato ha consentito ai giudici tributari di dedicare maggiori energie alle controversie di valore più elevato. Infatti, mentre nel 2011 i ricorsi sotto i 20 mila euro rappresentavano oltre i tre quarti dei ricorsi presentati in Ctp, nel 2014 sono scesi al di sotto del 50%. Confermato, inoltre, che gli Uffici dell'Agenzia concludono il procedimento di mediazione fornendo sempre una risposta tempestiva ai contribuenti.

**Aumentano le conciliazioni** – Un altro indice positivo di riduzione della litigiosità è dato dalle conciliazioni giudiziali, che sono aumentate. Infatti, nel 2014 sono state perfezionate oltre 4.700 conciliazioni (+4% rispetto all'anno precedente).



## **Sulla riforma fiscale si procede troppo a rilento**

*"Si procede troppo a rilento sulla riforma fiscale. I tempi di approvazione dei decreti legislativi per l'attuazione della legge delega non rispecchiano la necessità di dare risposte concrete e rapide alle micro e alle piccole imprese".*

Lo ha affermato Rete Imprese Italia in occasione dell'audizione che si è svolta presso la VI Commissione Finanze e tesoro del Senato. "Molte misure importanti mancano ancora all'appello. La riduzione della pressione fiscale, oggi troppo alta ed iniqua a svantaggio proprio delle piccole imprese personali; gli incentivi alla capitalizzazione delle imprese di minori dimensioni; la modifica del sistema di riscossione coattiva dei tributi; la possibilità di pagare le imposte solo in relazione a ricavi effettivamente incassati, per evitare di caricare, ingiustamente, l'IRAP anche sulle tante piccole imprese individuali ed ai lavoratori autonomi che non hanno un'autonoma organizzazione". "Non crediamo che tra le priorità dell'impresa diffusa italiana vi sia l'introduzione del ruling internazionale, la definizione di "abuso di diritto", o la cosiddetta "cooperative compliance", strumenti che, indubbiamente, possono conferire maggiori certezze in un sistema fiscale farraginoso come l'attuale, ma, purtroppo, solo per una parte molto limitata di imprese di grandi dimensioni".

### **La fatturazione elettronica**

"Lo schema di decreto sulla fatturazione elettronica, nella versione proposta, può determinare una immediata riduzione di oneri amministrativi per le imprese". Rete Imprese Italia, in particolare, ritiene che il decreto delegato, in materia di fatturazione elettronica e di trasmissione telematica dei corrispettivi, rappresenti un importante cambio di paradigma. Chi

adotta, per libera scelta, i nuovi strumenti vedrà ridotti gli oneri amministrativi e contabili e gli sarà garantita la possibilità di accedere ad un sistema di fatturazione elettronica completamente gratuito. Infine Rete Imprese Italia ritiene che, proprio per arrivare quanto prima ad un uso generalizzato del sistema di fatturazione elettronica, il sistema incentivante debba essere potenziato. In particolare, oltre agli esoneri già previsti debbono essere eliminati alcuni obblighi, quali:

- 1) La comunicazione delle dichiarazioni d'intento emesse da parte degli esportatori abituali;
- 2) La comunicazione dei beni dati in godimento ai soci e dei finanziamenti effettuati;
- 3) L'adozione del reverse charge per l'individuazione del soggetto debitore dell'Iva;
- 4) L'apposizione del visto di conformità per la compensazione o rimborso del credito Iva e delle imposte sui redditi di importo superiore a 15.000 euro;
- 5) La comunicazione delle operazioni di acquisto, senza applicazione dell'IVA, presso soggetti residenti nella Repubblica di San Marino.



## **Fisco sempre più pesante: italiani pagano 29 miliardi di maggiori tasse rispetto a media ue, 476 euro in più pro capite**

Nel 2015 gli italiani pagano 29 miliardi in più di tasse rispetto alla media dei cittadini dell'Eurozona. Si tratta di 476 euro di maggiori imposte pro capite. Questo gap Italia/Europa è il risultato dell'aumento della pressione fiscale registrata nel nostro Paese: siamo al 1° posto nell'UE a 28 per la crescita del peso delle tasse tra il 2005 e il 2015, +4,2 punti di Pil. E siamo al 7° posto per livello della pressione fiscale (43,4% del Pil nel 2015). Alla crescita della pressione fiscale negli ultimi 10 anni ha contribuito l'escalation della tassazione immobiliare. Nel 2014 il prelievo di IMU e TASI arriva a 24,9 miliardi, con un aumento di 15,1 miliardi, pari al 153,5% in più, rispetto ai 9,8 miliardi prelevati nel 2011 con l'Ici. Per ogni famiglia si tratta di un maggiore esborso di 616 euro l'anno. I più tartassati sono gli imprenditori che per gli immobili produttivi (capannoni, laboratori, attrezzature) versano 7,2 miliardi di IMU sui quali vanno pagati altri 1,4 miliardi di imposte fra IRES, IRPEF, addizionali ed IRAP. Con un incremento del 19,5% della tassazione sugli immobili strumentali delle imprese. Fisco oneroso ma anche sempre più complicato. Tra il 2008 e il 2014 sono state approvate 752 norme fiscali, di cui 468 introducono nuovi adempimenti per le imprese: quindi, quasi 2 nuove norme fiscali su 3 aumentano i costi burocratici per le imprese. Per una norma fiscale che semplifica quasi cinque (4,7) complicano la vita delle imprese. In pratica, in 6 anni il fisco si è complicato alla velocità di 1 nuova norma alla settimana. Ritardi, ostacoli, inefficienze del sistema Paese generano un ambiente ostile al 'fare impresa', tanto che nella classifica sulla facilità di fare impresa 'Doing Business 2014' l'Italia si colloca nella 23° posizione tra i 28 Paesi dell'Ue e al 65° posto tra i 189 Paesi del mondo. Per risalire di 50 posizioni la classifica mondiale e superare i Paesi che ci precedono entro il 2018, come auspicato dal Premier Renzi, a partire dal 20 maggio bisognerebbe effettuare un sorpasso ogni 27 giorni.

(SEGUE TABELLA)

NORME FISCALI PER IMPATTO BUROCRATICO SULLE IMPRESE NEI PROVVEDIMENTI: 2008-2014 (Da 29 aprile 2008 a 23 dicembre 2014 - Elaborazione Ufficio Studi e Direzione Politiche Fiscali Confartigianato su legislazione fiscale XVI e XVII Legislatura)



Anno	Norme che semplificano (b)	Norme neutre	Norme con impatto burocratico sulle imprese (a)	Totale	%	Saldo impatto burocratico (a)-(b)
2008	10	17	33	60	8,0	23
2009	1	6	34	41	5,5	33
2010	2	3	46	51	6,8	44
2011	29	45	71	145	19,3	42
2012	23	60	93	176	23,4	70
2013	6	34	99	139	18,5	93
2014	27	21	92	140	18,6	65
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>98</b>	<b>186</b>	<b>468</b>	<b>752</b>	<b>100,0</b>	<b>370</b>
% totale complessivo	13,0	24,7	62,2	100,0		



## Fari puntati su compensazioni indebite e frodi contributive

*Entrate e Inps rilanciano collaborazione e scambio di informazioni*

Incrocio dei dati, tavoli tecnici a livello nazionale e regionale e controlli coordinati sulla base di metodologie ed elenchi condivisi. Con un protocollo d'intesa, Entrate e Inps uniscono le forze e mettono insieme strumenti e strategie per un obiettivo comune: il contrasto alle frodi fiscali e contributive. L'accordo, firmato dal direttore dell'Agenzia delle Entrate, Rossella Orlandi, e dal presidente dell'Inps, Tito Boeri, punta a stringere le maglie contro il crescente fenomeno delle compensazioni fraudolente tra crediti e debiti nei confronti di Erario e Inps.

"Nel 2014 - ha detto il Direttore, Rossella Orlandi - sono oltre 1,9 milioni i soggetti che hanno utilizzato crediti verso l'Erario per pagare, in tutto o in parte, contributi Inps, con oltre 5 milioni di modelli F24. L'Agenzia delle Entrate è impegnata a contrastare in maniera incisiva il fenomeno delle compensazioni di crediti inesistenti. Vista l'insidiosità di queste frodi, le nostre strutture regionali monitorano costantemente le posizioni a rischio, anche con azioni coordinate sul territorio. Ci siamo inoltre dotati di una procedura ad hoc per il monitoraggio delle compensazioni, che ci consente di individuare quelle, indebite, connesse al pagamento di somme iscritte a ruolo. Grazie alla cabina di regia con l'Inps, che oggi diventa una realtà operativa, metteremo ulteriormente in mora questi comportamenti fraudolenti, condividendo strategie, dati e liste per controlli ancora più efficaci".

Come evidenziato dal presidente Boeri, "nel 2014 le richieste di compensazione all'Inps attraverso l'utilizzo parziale o integrale di crediti verso l'Erario sono fortemente aumentate. C'è stato un incremento del 60% nel numero di f24 presentati a tal fine per 1,2 miliardi in più di compensazioni con l'Erario. E' un incremento fuori linea rispetto a quanto avvenuto negli anni precedenti, che fa sospettare che parte di queste richieste possano essere originate dal tentativo di evadere tasse e contributi sociali. Il protocollo siglato oggi con l'Agenzia delle Entrate è di fondamentale importanza per sincronizzare le banche dati dei due istituti, rafforzare la collaborazione fra i sistemi della fiscalità e della previdenza e reprimere così il fenomeno delle false compensazioni, soprattutto quelle di natura orizzontale, che giocano sul mancato dialogo fra diverse amministrazioni pubbliche."



A fattore comune professionalità e informazioni - Per costruire un argine ancora più efficace contro l'uso improprio della compensazione tra partite creditorie e debitorie aperte nei confronti delle diverse Pubbliche amministrazioni, i due enti rafforzeranno le forme istituzionali di comunicazione. Questo comportamento fraudolento, infatti, costituisce una forma illecita di pagamento dei contributi, che consente alle imprese che vi ricorrono di risultare in regola e, di conseguenza, di ottenere il rilascio del Documento unico di regolarità contributiva (Durc), necessario per la partecipazione a bandi e gare pubbliche.

Tavoli tecnici per strategie condivise - L'accordo prevede l'istituzione di un tavolo tecnico bilaterale di coordinamento, composto da funzionari dell'Inps e delle Entrate, che definirà i dettagli relativi allo scambio di informazioni. A livello regionale, invece, verranno formati ulteriori gruppi di lavoro con il compito di calare l'azione di controllo in maniera operativa e sistematica e sul territorio. L'Agenzia e l'Ente previdenziale si impegnano inoltre a mettere a punto specifiche metodologie di controllo condivise. Il passo successivo sarà la redazione di elenchi di aziende da sottoporre ad accessi, che verranno realizzati in maniera coordinata o anche congiunta.

### **Studi di settore, on line i modelli per il 2014**

Con provvedimento del 22 maggio 2015, l'Agenzia delle Entrate ha approvato i modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, relativamente alle attività professionali, del commercio, delle manifatture e dei servizi, da utilizzare per il periodo di imposta 2014. I modelli, disponibili on line, costituiscono parte integrante della dichiarazione dei redditi da presentare con Unico 2015 e sono suddivisi per attività economiche: 24 per il settore delle attività professionali, 69 per quello del commercio, 51 per quello delle manifatture e 60 per quello dei servizi. I 204 modelli tengono conto dei correttivi anticrisi previsti dal decreto ministeriale del 15 maggio scorso, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 21 maggio 2015. Sono stati introdotti specifici correttivi che prendono in considerazione alcune grandezze e variabili economiche e le relative relazioni, tra cui: le contrazioni più significative dei margini e delle redditività; il minor grado di utilizzo degli impianti e dei macchinari; la riduzione dell'efficienza produttiva; le riduzioni delle tariffe per le prestazioni professionali; gli andamenti congiunturali negativi intervenuti nell'ambito dei diversi settori, anche in relazione al territorio di riferimento; la ritardata percezione dei compensi da parte degli esercenti attività di lavoro autonomo a fronte delle prestazioni rese. È stato predisposto un apposito studio sull'analisi dell'efficienza produttiva per tutti gli studi di settore, ad esclusione di quelli relativi alle attività professionali che applicano funzioni di compenso basate sul numero degli incarichi. Mettendo a raffronto il 2014 con il triennio precedente, è emerso che lo scorso anno in esame è stato caratterizzato da una riduzione dell'efficienza produttiva, in seguito al calo di ricavi/compensi e a un inferiore grado di utilizzo dei fattori produttivi (lavoro e capitale), frutto della crisi economica. Il provvedimento del 22 maggio stabilisce inoltre le caratteristiche tecniche per la stampa dei modelli da utilizzare per la compilazione, anche meccanografica, dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore. La trasmissione dei dati all'Agenzia può essere effettuata direttamente, tramite i servizi telematici Entratel o Fisconline, oppure avvalendosi degli incaricati, grazie alle specifiche che saranno indicate con un successivo provvedimento. I soggetti incaricati alla trasmissione telematica, a loro volta, ultimato l'invio, comunicheranno al contribuente i dati relativi all'applicazione degli studi di settore, compresi quelli sul calcolo di congruità, coerenza e normalità economica, utilizzando i modelli o un prospetto, con tutti i dati trasmessi, conformi a quelli approvati al momento.

*Economia*



## **La Commissione UE vede al ribasso la disoccupazione in Italia: al 12,4% nel 2015 e 2016**

*"Sostenuta da fattori esterni positivi, l'economia italiana torna a crescere nel 2015 e la ripresa si rafforzerà nel 2016". Sono le nuove stime della Commissione Ue che prevedono una crescita di +0,6% nel 2015 (invariata rispetto alle stime di febbraio) e di +1,4% nel 2016 (in rialzo di +0,1% su febbraio).*

Disoccupazione in calo in Italia nel 2015 e 2016: la Ue rivede al ribasso le sue stime di febbraio e aggiorna il 12,8% e 12,6% di tre mesi fa con un 12,4% per quest'anno e il prossimo. Un calo "marginale" nel 2015 che "si stabilizza" nel 2016 con "gli scoraggiati che tornano forza lavoro" e "grazie al taglio del cuneo" che riduce la pressione. Per la Commissione Ue l'inflazione italiana tornerà ad avvicinarsi al 2% nel 2016: nelle previsioni economiche di primavera stima il tasso di inflazione stabile al +0,2% nel 2015 per farlo salire all'1,8% l'anno prossimo. Tale aumento sarà il risultato di "un ulteriore aumento dei prezzi delle importazioni, compresi quelli dell'energia" ma anche "dall'aumento dell'Iva incluso nella legge di bilancio 2015 per garantire il raggiungimento degli obiettivi di bilancio". Nel programma di stabilità, osserva Bruxelles, "il governo si è impegnato a sostituire parzialmente il rincaro dell'Iva con i risparmi e l'inferiore spesa fiscale che sarà comunque dettagliata nella legge di bilancio 2016". La Commissione Ue rivede, inoltre, leggermente al rialzo le sue stime sul debito italiano nel 2015 (133,1% rispetto al 133% previsto a febbraio), ma vede una decisa discesa nel 2016 (130,6% invece di 131,9% di febbraio) "grazie alla crescita nominale più alta e all'avanzo primario". La Ue lascia invariate, infine, rispetto a febbraio, le stime sul deficit italiano: dal 3% del 2014 cala a 2,6% nel 2015 e 2% nel 2016. "Peggiora leggermente" il deficit strutturale 2015: sale a 0,7% da 0,6% di febbraio. Ma la Ue vede "rischi collegati a possibili misure espansive aggiuntive annunciate nella legge di stabilità ma non ancora dettagliate".

## **ISTAT: Le prospettive per l'economia italiana nel 2015-2017**

Nel 2015 la domanda interna al netto delle scorte contribuirà positivamente alla crescita del Pil per 0,3 punti percentuali, quella estera netta per 0,4 punti percentuali. Nel biennio successivo il rafforzamento ciclico determinerà un apporto crescente della domanda interna (+0,8 e +1,1 punti percentuali) mentre il conseguente aumento delle importazioni favorirà una diminuzione del contributo della domanda estera netta nel 2017. Nel 2015 la spesa delle famiglie segnerà una variazione positiva dello 0,5% in termini reali, a seguito del miglioramento del reddito disponibile. Nel successivo biennio, si prevede un rafforzamento dei consumi privati (+0,7% e +0,9%) sostenuto da un graduale aumento dell'occupazione. Gli investimenti torneranno a crescere nell'anno in corso (+1,2%), stimolati dal miglioramento delle condizioni di accesso al credito e delle aspettative associate a una ripresa della dinamica produttiva. Il processo di accumulazione del capitale è previsto riprendere a ritmi sostenuti nel 2016 (+2,5%) e con maggior intensità nel 2017 (+2,8%). All'aumento dell'occupazione (+0,6% in termini di unità di lavoro) si accompagnerà una moderata riduzione del tasso di disoccupazione che, nel 2015, si attesterà al 12,5%. Nel 2016, il tasso di disoccupazione diminuirà al 12,0% e le unità di lavoro registreranno un aumento significativo (+0,9%). Tale evoluzione proseguirà con maggiore intensità nel 2017, con una discesa del tasso di disoccupazione all'11,4% e una crescita delle unità di lavoro dell'1,0%. Il tasso di crescita del Pil per l'anno corrente è stato rivisto al rialzo di 0,2 punti percentuali rispetto al quadro previsivo diffuso a novembre 2014.

Le previsioni incorporano le misure descritte nel quadro programmatico contenuto nel Documento di economia e finanza diffuso ad aprile 2015.



## **Unioncamere: imprese femminili a un passo da 1,3 milioni**

*A mostrarlo è l'Osservatorio per l'imprenditoria femminile di Unioncamere e InfoCamere, sulla base dei dati del I trimestre 2015.*

Donne d'impresa a quota 1.295.942. A mostrarlo è l'Osservatorio per l'imprenditoria femminile di Unioncamere e InfoCamere, sulla base dei dati del I trimestre 2015. Se, in media, più di una imprese su cinque è femminile, in alcuni ambiti e regioni il peso sale vertiginosamente. I casi più significativi? In rigoroso ordine di incidenza del tasso di femminilizzazione (che esprime la percentuale di imprese femminili sul totale delle imprese) si incontrano: le altre attività di servizi per la persona, dove le imprenditrici rappresentano il 58,63% del tessuto imprenditoriale del settore, l'assistenza sociale non residenziale (56,88%), la confezione di articoli di abbigliamento (42,59%), i servizi di assistenza sociale residenziale (40,06%) e le agenzie di viaggio (37,42%). Se poi si guarda all'apporto delle donne all'interno del mondo artigiano, nel quale le 214.815 imprese artigiane a guida femminile rappresentano quasi il 16% del totale imprese artigiane esistenti al 31 marzo 2015, la mappa dell'impresa femminile un po' si modifica, accentuando l'apporto, in diversi casi davvero sostanziale, ad alcuni dei settori di punta del made in Italy. In questi ambiti, l'universo dell'impresa femminile del 2015 si ricongiunge con le tradizioni radicate nei territori, i saperi antichi tramandati di generazione in generazione e quella creatività ed eleganza. L'incidenza dell'imprenditoria artigiana femminile, oltre ad essere determinante nelle altre attività dei servizi alla persona (64,17%), nelle attività creative, artistiche e di intrattenimento (50,46%), nei servizi di informazione (45,97%), diventa addirittura maggioritaria nella confezione di articoli di abbigliamento (55,94%), e assume un notevole peso specifico nel tessile (dove la componente femminile incide sul totale degli artigiani per il 42,30%), con punte del 50% di imprenditrici impegnate nell'arte del finissaggio dei tessuti, del 47% nel confezionamento di articoli di biancheria per la casa, del 57% nella fabbricazione di altri materiali tessili (quali nastri e passamanerie) e del 42,3% nella realizzazione di tulle, pizzi e ricami. Importante, inoltre, l'apporto femminile all'artigianato legato alla fabbricazione di bigiotteria (52,89%), alle lavorazioni in ceramica e porcellana (42,41%) alla fabbricazione di articoli in pelle (31,09%) ed all'alimentare (25,32%). "Le donne imprenditrici hanno contribuito e continuano a contribuire in misura notevole a quella componente del made in Italy di qualità per la quale il nostro Paese è noto in tutto il mondo", sottolinea il presidente di Unioncamere, Ferruccio Dardanella. "Nell'artigianato così come nel welfare, nei servizi alla persona così come nel turismo, l'universo dell'impresa al femminile è una risorsa straordinaria che ha larghi margini di sviluppo e che offre anche una risposta concreta alle molte giovani donne, creative e intraprendenti, alla ricerca di occupazione".

*Giurisprudenza*

## **Controllo automatizzato delle dichiarazioni e cartella di pagamento**

Non è necessario alcun avviso bonario preventivo alla cartella di pagamento, se la pretesa del fisco riviene dal controllo automatizzato della dichiarazione del contribuente. Lo ha precisato la Corte di Cassazione, con sentenza num. 9740 /2015. A seguito del controllo automatizzato ai sensi dell'art. 36-bis d.p.r. n. 600/1973, dal quale era risultato l'omesso versamento di imposte indicate in dichiarazione, venne emessa nei confronti di un contribuente cartella di pagamento, con irrogazione di sanzioni ed applicazione di interessi. Il ricorso del contribuente, con cui si dedusse fra l'altro la mancanza della previa comunicazione di avviso bonario, venne rigettato dalla CTP. L'appello venne invece accolto dalla Commissione Tributaria Regionale sulla base della seguente motivazione: la mancanza di preventiva comunicazione dell'avviso bonario, prevista dall'art. 36-bis, comma 3, d.p.r. n. 600/1973 determina l'invalidità della cartella di pagamento. A tale esito opponeva ricorso l'Agenzia delle Entrate, osservando che l'iscrizione a ruolo deve essere preceduta dalla comunicazione al contribuente di un avviso ove ricorrano ipotesi tassative e specifiche e che nessuna delle ipotesi previste dalla legge era venuta in rilievo nel caso di specie, nel quale il controllo automatizzato aveva semplicemente rilevato che alcune imposte indicate in dichiarazione non erano state versate dal contribuente. La tesi ha trovato accoglimento. Ai sensi dell'art. 36-bis, comma 3, d.p.r. n. 600/1973, quando dai controlli automatici eseguiti emerge un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione, ovvero dai controlli eseguiti dall'ufficio emerge un'imposta o una maggiore imposta, l'esito della liquidazione è comunicato al contribuente per evitare la reiterazione di errori e per consentire la regolarizzazione degli aspetti formali. Ai sensi dell'art. 6, comma 5, I. n. 212/2000, prima di procedere alle iscrizioni a ruolo derivanti dalla liquidazione di tributi risultanti da dichiarazioni, qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, l'amministrazione finanziaria deve invitare il contribuente a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti entro un termine non inferiore a trenta giorni dalla ricezione della richiesta; sono nulli i provvedimenti emessi in violazione di tale disposizione. Come affermato dalla medesima Corte, l'art. 6, comma 5, I. n. 212/2000 non impone l'obbligo del contraddittorio preventivo in tutti i casi in cui si debba procedere ad iscrizione a ruolo, ai sensi dell'art. 36 bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, ma soltanto "qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione", situazione, quest'ultima, che non ricorre necessariamente nei casi soggetti alla disposizione appena indicata, la quale implica un controllo di tipo documentale sui dati contabili direttamente riportati in dichiarazione, senza margini di tipo interpretativo; del resto, se il legislatore avesse voluto imporre il contraddittorio preventivo in tutti i casi di iscrizione a ruolo derivante dalla liquidazione dei tributi risultanti dalla dichiarazione, non avrebbe posto la condizione di cui al citato inciso. Secondo l'accertamento di fatto risultante dalla sentenza impugnata, non ricorrono i presupposti cui la disciplina normativa collega l'obbligo della preventiva comunicazione ai fini dell'instaurazione del contraddittorio. La norma di cui all'art. 36-bis, comma 3, d.p.r. n. 600/1973 è stata quindi erroneamente applicata dal giudice di merito. Ricorso accolto.

## **Assegni familiari: obbligo di recupero da parte del datore di lavoro**

In caso di prestazioni indebitamente erogate al lavoratore e poste a conguaglio il datore di lavoro ha l'obbligo di recuperare le relative somme, trattenendole su quelle da lui dovute al lavoratore medesimo a qualsiasi titolo in dipendenza del rapporto di lavoro. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 8873 del 4 maggio 2015. Occorre ricordare - ha esordito la suprema Corte - che ai sensi dell'art. 37, primo comma, del DPR n.797 del 1955, gli assegni familiari sono corrisposti agli aventi diritto a cura del datore di lavoro alla fine di ogni periodo di pagamento della retribuzione. L'art. 43 del medesimo DPR stabilisce, al primo comma, richiamando quanto previsto dall'art. 42, che se l'ammontare dei contributi dovuti risulta superiore all'ammontare degli assegni corrisposti, il datore di lavoro provvederà, entro dieci giorni dalla fine di ciascun mese, a versare l'eccedenza all'INPS, e al successivo terzo comma, che se l'ammontare degli assegni corrisposti risulta superiore all'ammontare dei

contributi dovuti, l'INPS provvederà a rimborsare l'eccedenza al datore di lavoro. La medesima Corte ha già avuto modo di affermare che disposizioni normative regolatrici delle modalità di pagamento degli assegni familiari, ne prevedono l'erogazione mediante anticipazione del relativo importo da parte del datore di lavoro (per conto dell'INPS che sopporta l'onere definitivo della prestazione), e il diritto dello stesso datore ad operarne il conguaglio con i contributi e le altre somme dovute all'ente previdenziale. La particolareggiata disciplina dettata al riguardo nel detto Testo unico obbliga, infatti, il datore di lavoro a corrispondere gli assegni familiari alla fine di ogni periodo di pagamento della retribuzione (artt. 37 e 45 DPR n. 797 del 1955) nonché a comunicare all'INPS, entro dieci giorni dalla fine di ciascun mese, l'ammontare dei contributi dovuti, il numero e l'ammontare degli assegni corrisposti nei periodi di paga scaduti nel corso del mese precedente distintamente per quanto si riferisce agli operai e agli impiegati, gli estremi dei versamenti e dei rimborsi cui si ha diritto e tutte le indicazioni necessarie per assicurare il pagamento dei contributi e la corresponsione degli assegni (art. 42). La procedura prevista dalla richiamata disciplina si completa con la previsione (art. 43), alla quale si è fatto sopra riferimento, del diritto del datore di lavoro, ove l'ammontare dei contributi dovuti risulti superiore all'ammontare degli assegni corrisposti, di versare all'INPS la sola eccedenza. Per converso, ove l'ammontare degli assegni corrisposti risulti superiore a quello dei contributi dovuti, il datore di lavoro ha diritto al rimborso dell'eccedenza da parte dell'INPS. L'attivazione da parte del datore di lavoro del meccanismo, sicuramente agevolativo, di anticipazione degli assegni familiari e del conguaglio di quanto corrisposto al suddetto titolo con quanto dovuto per contributi all'Istituto previdenziale, comporta l'obbligo dello stesso datore - in caso di prestazioni indebitamente erogate al lavoratore e poste a conguaglio - di recuperare le relative somme, trattenendole su quelle da lui dovute al lavoratore medesimo a qualsiasi titolo in dipendenza del rapporto di lavoro, giusta la previsione del precitato d.P.R. n. 797 del 1955, art. 24 che, testualmente, stabilisce: "In caso di indebita percezione di assegni da parte dei lavoratori, le somme che questi devono restituire sono trattenute sull'importo degli assegni da corrispondersi ad essi ulteriormente o su ogni altro credito derivante dal rapporto di lavoro". Al tempo stesso, il ricorso al detto meccanismo, determinando il versamento all'INPS della sola eccedenza tra l'importo degli assegni corrisposti e il complessivo maggiore ammontare dei contributi dovuti, comporta che il datore di lavoro è giustificatamente chiamato a contraddire in ordine alla pretesa avanzata dall'Istituto previdenziale per la restituzione dell'importo degli assegni indebitamente corrisposti (e, quindi, indebitamente detratto dalle somme dovute a titolo contributivo); nè, stante il difetto di una qualunque previsione normativa che disponga al riguardo, può configurarsi un onere per l'INPS di attendere l'avvenuto recupero delle somme da parte del datore di lavoro per pretendere giudiziariamente il pagamento. Pertanto, deve trovare ingresso il recupero da parte dell'INPS dei contributi erroneamente portati in compensazione in ragione di assegni familiari indebitamente versati, spettando al datore di lavoro provare l'assolvimento dell'obbligo contributivo sia pure con le modalità della normativa sopra richiamata.

## **Comunicazione di licenziamento disciplinare: evitare la posta celere**

La comunicazione di licenziamento disciplinare prodotta dal datore di lavoro e spedita al lavoratore interessato, deve comprendere la prova della effettiva ricezione. E' questa la sostanza della sentenza della Corte di Cassazione 1 aprile 2012 nr. 8352. La Corte d'appello confermava la decisione, emessa dal Tribunale, di accoglimento della domanda proposta da un dipendente di una nota catena commerciale onde ottenere la dichiarazione d'illegittimità del licenziamento disciplinare, intimato dal datore di lavoro. La Corte, dopo aver constatato che la datrice di lavoro aveva provato di aver spedito attraverso la "posta celere" la lettera di contestazione, rilevava la mancata prova della ricezione. Contro questa sentenza ricorreva per cassazione la società.

Nel ricorso, la società produceva in fotocopia una "lettera d'impugnazione di licenziamento" sottoscritta dal lavoratore e, secondo la stessa ricorrente, idonea a provare che egli ricevette la lettera di intimazione. Lamenta che la Corte d'appello abbia parlato di mancato ritiro di quest'ultima lettera, ciò significando che essa era pervenuta all'indirizzo del destinatario, anche perché l'indirizzo scritto sulla busta era quello indicato in precedenza dallo stesso lavoratore.



Il motivo, ha deciso la suprema Corte, non è fondato.

A norma dell'art.2 1. 15 luglio 1966 n.604 l'intimazione del licenziamento deve, a pena d'inefficacia, rivestire la forma scritta. Trattandosi di atto ricettizio, a cui si applicano gli artt.1334 e 1335 cod. civ., la prova della ricezione del documento, nel caso di impiego del servizio postale, dev'essere rigorosa e, se non sia stata adoperata la lettera raccomandata, può essere fornita con presunzioni, purché fondate su fatti gravi, precisi e concordanti .

Quanto alla ricezione della lettera d'intimazione del licenziamento, pacificamente spedita non per raccomandata bensì per posta celere, la Corte d'appello, con valutazione riservata al suo sovrano apprezzamento, ha constatato l'assenza sia di prova sia di elementi idonei a fondare una presunzione di ricezione. La Corte ha quindi rigettato il ricorso.

## **La specificità della contestazione disciplinare**

Anche in presenza di contestazioni disciplinari gravi ed evidenti, la contestazione deve contenere i riferimenti necessari per individuare i fatti contestati nelle loro singole materialità, sì da consentire al lavoratore una adeguata difesa. Ribadito il concetto dalla Corte di Cassazione in sentenza nr.9615/2015. La Corte di Appello , confermando la sentenza del Tribunale accoglieva la domanda di un lavoratore proposta nei confronti del datore di lavoro, d'impugnativa del licenziamento intimatogli per essersi impossessato illegittimamente di assegni quando svolgeva le mansioni d'impiegato amministrativo .A fondamento del decisum la Corte del merito poneva il rilievo fondante secondo il quale la contestazione, che faceva riferimento all'impossessamento di un centinaio di assegni, era - in quanto priva della specificazione delle circostanze concrete - dei tempi precisi degli eventi e delle persone che avrebbero permesso e concorso al realizzarsi delle condotte, nonchè generica, e non permetteva un adeguato esercizio del diritto di difesa. Conseguentemente, secondo la predetta Corte il licenziamento doveva ritenersi illegittimo con tutte le conseguenze giuridiche ed economiche di cui all'art. 18 della legge n. 300 del 1970. Avverso questa sentenza la società ricorre in cassazione , sostenendo che la lettera di contestazione non era affatto generica ed il suo contenuto ha consentito al lavoratore di difendersi adeguatamente. Assumeva, poi, la società che la sentenza è irragionevole perché non considera che la contestazione non poteva essere, per il tipo di condotta, più specifica. Di diverso avviso la suprema Corte. Costituisce, invero, giurisprudenza consolidata il principio secondo il quale la previa contestazione dell'addebito, necessaria in funzione dei licenziamenti qualificabili come disciplinari, ha lo scopo di consentire al lavoratore l'immediata difesa e deve conseguentemente rivestire il carattere della specificità, che risulta integrato quando sono fornite le indicazioni necessarie ed essenziali per individuare, nella sua materialità, il fatto o i fatti nei quali il datore di lavoro abbia ravvisato infrazioni disciplinari o comunque comportamenti in violazione dei doveri di cui agli artt. 2104 e 2105 cc e il relativo accertamento costituisce oggetto di un'indagine di fatto, incensurabile in sede di legittimità, salva la verifica di logicità e congruità delle ragioni esposte dal giudice di merito . Nel caso in esame la Corte del merito si è strettamente attenuta a siffatto principio e con accertamento di fatto, supportato da corretta e logica motivazione, ha ritenuto che la contestazione non conteneva i riferimenti necessari per individuare i fatti contestati nelle loro singole materialità, sì da consentire al lavoratore una adeguata difesa. Né la circostanza che il lavoratore abbia negato la commissione dei fatti addebitati può di per sé indurre a diverse conclusioni potendo una addebito specifico, facente riferimento a tutte le circostanze del caso, consentire al lavoratore una difesa più adeguata permettendogli di controdedurre efficacemente sulle singole circostanze relative ai vari episodi contestati ed indurre, in tal modo, il datore di lavoro ad un più ponderata valutazione dell'opportunità di risolvere il rapporto di lavoro. Il ricorso sulla base delle esposte considerazioni è stato rigettato.



**Editore:**

**Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro**  
Sindacato Unitario  
Via Cristoforo Colombo, 456 - 00145 Roma  
Tel. 06/5415742 - Fax 06/5415565  
E-mail: segreteria@anclsu.com

**Direttore Responsabile:**

**Francesco Longobardi**  
Segretario Generale Nazionale Ancl



tutti i diritti riservati – riproduzione riservata  
In caso di estrazione del materiale contenuto nella presente pubblicazione, citare la fonte

*Registrato presso il Tribunale di Roma al n. 442/2009 in data 18/12/2009*